

REGOLAMENTO (CEE) N. 3709/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1990

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3219/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 12 al 18 dicembre 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/90 ⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 ⁽⁸⁾, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 24 dicembre 1990; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
• Carni suine	237,081	23 dicembre 1990	240,052	24 dicembre 1990 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
